

(N. 2495-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE] AMADEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3332)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 FEBBRAIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1958

Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della Convenzione stessa.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che forma oggetto del disegno di legge in epigrafe contempla la disciplina delle unità di misura e l'utilizzazione in campo internazionale degli istrumenti *ad hoc* in uso nell'industria e nel commercio presso gli Stati contraenti. La istituenda organizzazione si distingue dalla analoga che già esiste e che ha sede a Sèvres perchè quest'ultima non si occupa degli strumenti ed apparecchi di uso industriale e commerciale, bensì in via esclusiva delle unità e campioni fondamentali, a scopo meramente scientifico. Gli accordi di cui si tratta concludono un lungo periodo di studio compiuto da un Comitato provvisorio istituito sin dal 1937 da una conferenza di 37 Stati compresa l'Italia. Alla nuova organizzazione sono demandati compiti di documentazione, informazione e con-

trollo sotto il profilo della ideazione, fabbricazione ed utilizzazione degli strumenti di misura nazionali; la traduzione e pubblicazione dei testi e delle prescrizioni vigenti negli Stati membri; la determinazione dei principi generali della metrologia legale; lo studio dei problemi legislativi di interesse internazionale in materia; la progettazione di un regolamento societario e di un servizio tipico di controllo; ed altre analoghe attribuzioni. Si tratta di accordi di natura tecnica, dai quali esulano ogni carattere od impegno politico. Il disegno di legge ha già ottenuta l'approvazione della Camera dei deputati. Se ne propone l'approvazione in questa sede.

AMADEO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'istituzione di un'organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto col secondo comma dell'articolo XXXIV.

Art. 3.

All'onere derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione internazionale di metrologia legale, previsto in lire 2.500.000 annue, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.